

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 12/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

| | | |
|-------|------------------|------------------------|
| Pres. | Camillo Tatozzi | (Presidente), |
| Gen. | Ugo Marchetti | (componente), |
| Cons. | Achille Sinatra | (componente), |
| Cons. | Claudio Guerrini | (componente relatore), |

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 24 marzo 2022 con l'assistenza dal segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare n. 39/21 nei confronti del licenziato Sig. SPIEZIO NICOLA (licenza n. 429624), instaurato dalla Procura Federale con atto di deferimento del 25 gennaio 2022.

FATTO

1. L'azione promossa dalla Procura Federale trae origine da una segnalazione del Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi in funzione presso la gara denominata "6° prova Campionato regionale Lazio e Trofeo preparatori Lazio" tenutasi ad Artena il 19 settembre 2021, con la quale si rappresentavano i seguenti accadimenti:

- dal momento del compimento della verifica tecnica che rilevava l'irregolarità del diametro del carburatore del kart iscritto dal concorrente Sig. Nicola Spiezio (da cui è poi conseguita la relativa decisione di esclusione dalla classifica), il Sig. Dino Castorina (qualificato nella segnalazione come meccanico del *team*) iniziava a tenere un comportamento prepotente, maleducato e minaccioso specialmente nei confronti del Commissario Tecnico che aveva eseguito la verifica, insistendo in più occasioni e lungo l'intero arco della giornata sportiva ad accusarlo di aver all'uopo utilizzato uno strumento non conforme a norma e ad aggredirlo con atteggiamenti provocatori e con espressioni verbali del tipo "*...devi stare attento quando esci... non ti faccio tornare a casa... nessuno va via di qui...*", tutto ciò in presenza di diversi testimoni;
- il concorrente Nicola Spiezio, dal canto suo, pur non presente nelle cennate situazioni riferite al Castorina, una volta convocato e comparso insieme a



- quest'ultimo dinanzi al dichiarante Presidente del Collegio CC.SS., apprendendo della decisione di esclusione della sua vettura (il cui conducente era il figlio) iniziava insieme al sodale a millantare rapporti con organi ACI precisamente nominati e a minacciare l'intervento dei Carabinieri;
- lo stesso Nicola Spiezio, poi, rifiutava di firmare la decisione di esclusione e, contro la stessa, formalizzava preavviso d'appello, dichiarando espressamente il suo intento di bloccare in tal modo la classifica e far premiare così il figlio, non risparmiando accuse di mancanza di imparzialità verso la Federazione, formulate senz'altro con toni più pacifici ma con espressioni travalicanti il normale diritto di critica;
 - in conseguenza dei suddetti eventi si determinava un considerevole ritardo nello svolgimento dell'intera manifestazione.

La Procura ha trovato sostanziale conferma delle riferite circostanze sia nelle note di integrazione dello stesso Presidente del Collegio datate 5 ottobre 2021 e 5 novembre 2021, sia nelle dichiarazioni rese, rispettivamente, il 7 ottobre 2021 dal Commissario Tecnico Nazionale Delegato Acì Sport che ha effettuato la verifica tecnica sul kart in questione, nonché il 7 e 8 ottobre 2021 dagli altri due Commissari Sportivi facenti parte del Collegio.

Da tale documentazione acquisita in corso d'indagine, emergerebbero in particolare i seguenti ulteriori fatti ed elementi di precisazione relativi alla vicenda:

- il concorrente Nicola Spiezio pretendeva l'accettazione del preavviso di appello contro la decisione di esclusione nonostante venisse presentato oltre il termine regolamentare;
- il medesimo, insieme al Castorina, pretendevano ed ottenevano che venisse formalmente confezionato un pacco piombato contenente il particolare meccanico oggetto della contestazione di irregolarità e lo strumento di misurazione impiegato per la verifica, che veniva poi spedito all'autodromo di Vallelunga per gli accertamenti;
- tali operazioni non solo hanno causato l'ulteriore aggravamento del ritardo già accumulato nello svolgimento della manifestazione in conseguenza dei comportamenti dei soggetti in questione, ma hanno altresì comportato per un lungo periodo successivo la privazione del Commissario Tecnico Acì Sport dello strumento indispensabile per la sua attività;
- in ogni caso, il comportamento dello Spiezio durante le fasi evidenziate è sempre stato *"pacato e signorile"* (v. deposizione del Commissario Sportivo allegato n. 5 all'atto di deferimento);
- al preavviso d'appello non è successivamente seguito il deposito di alcun reclamo ufficiale.

Sulla base di tali rilievi, la Procura, dopo aver constatato la non perseguibilità del Castorina in quanto non titolare di alcuna licenza sportiva presso l'ACI e previa valutazione della memoria difensiva trasmessa dal concorrente Nicola Spiezio, ha ritenuto sussistenti i presupposti per muovere nei confronti di quest'ultimo una



contestazione a titolo di responsabilità personale per aver presentato strumentalmente preavviso d'appello contro la decisione del Collegio dei CC.SS. senza a ciò far conseguire l'effettiva impugnazione, nonché una contestazione a titolo di responsabilità per fatto altrui, per le le azioni commesse dal Castorina. Conseguentemente ha promosso il deferimento del medesimo per violazione dell'articolo 8.1 (Principio di lealtà), nonché degli articoli 90 e 223 (Responsabilità del concorrente) in relazione agli articoli 8.4 (Principio di non violenza) e 8.5 (Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione) del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sospensione della licenza per u periodo di giorni 30 (trenta), oltre l'ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

2. In data 10 marzo 2022, l'incolpato ha trasmesso alla segreteria del Tribunale Federale una memoria che faceva sostanzialmente richiamo alle difese formulate nella memoria presentata in corso di indagini. In questa, lo Spiezio dedicava un preambolo alle ragioni della sua partecipazione al mondo dell'automobilismo, unicamente consistenti nel sostegno, anche economico, al figlio di 12 anni e alla sua passione per le gare di *karting*, e permetteva altresì di essere profondamente rammaricato, oltre che turbato, per il procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.

Nel merito, poi, lo Spiezio precisava anzitutto che il Castorina non era il meccanico del suo *team*, bensì solamente il fornitore del motore dichiarato irregolare a seguito della cennata verifica tecnica. Per conseguenza, delle condotte del medesimo, peraltro osservate in sua assenza, non dovrebbe essere chiamato a risponderne in via indiretta.

Quanto alle condotte addebitate a titolo personale, ovvero l'omessa sottoscrizione del verbale di squalifica del figlio e la presentazione del preavviso d'appello, l'incolpato dichiarava di aver agito sotto forte pressione dello stesso Castorina, senza potersi rendere conto, per la concitazione delle fasi della vicenda oltre che per inesperienza, che l'insistenza manifestata dal Castorina fosse evidentemente dettata più dalla finalità di tutelare la propria immagine di noleggiatore e preparatore piuttosto che le ragioni sportive del *team*.

A tal proposito lamentava altresì che la relazione del Presidente del Collegio dei CC.SS da cui originava l'indagine della Procura avrebbe omesso di riferire circa i suoi tentativi compiuti davanti al medesimo per convincere il Castorina ad accettare la squalifica e a rinunciare ad ogni rivalsa, anche dichiarando espressamente di non intendere di farsi carico dei costi di un ricorso.

In conclusione, si professava quindi non responsabile per nessuna delle violazioni ascritte.

3. All'udienza del 24 marzo 2022, per la Procura l'avv. Angelo De Crescenzo si è riportato a quanto indicato nell'atto di deferimento, insistendo per l'accoglimento delle richieste.



Anche l'incolpato Sig. Spiezio ha ritenuto di confermare quanto riportato nella memoria scritta, in particolare ribadendo di aver seguito ingenuamente le indicazioni del Castorina ed esprimendo nuovamente la propria desolazione per quanto accaduto. Precisa, infine, che dopo la vicenda in questione i suoi rapporti con Castorina si sono interrotti.

DIRITTO

1. La richiesta attorea può essere accolta soltanto parzialmente.

1.1 Questo Collegio, infatti, ritiene anzitutto che le condotte personali assunte dall'incolpato nella vicenda non siano violative delle norme federali.

Al riguardo, risulta in primo luogo acclarato e non oggetto di contestazione da parte della Procura, viste le deposizioni concilianti sul punto, che lo Spiezio non era presente nelle circostanze in cui Castorina osservava i comportamenti deplorabili descritti in narrativa e quindi non può aver stimolato o alimentato quelle reazioni, mentre, per parte sua, l'atteggiamento tenuto nelle situazioni in cui è intervenuto è stato di tutt'altro tenore, ovvero descritto come *"pacato e signorile"* o *"caratterizzato da toni più pacifici"*. A suo carico, pertanto, non possono essere avanzate accuse di comportamenti offensivi né lesivi verso la Federazione e i suoi organi.

Quanto alla formalizzazione dell'intenzione appellare la decisione di squalifica del figlio, va osservato che tale atto, considerato di per sé, è previsto come doveroso nell'ambito del procedimento di reclamo contro le pronunce dei Commissari Sportivi dall'art. 23, comma 2, del Regolamento della Giustizia Sportiva ACI (RGS) e, pertanto, in genere costituisce l'esercizio di un diritto riconosciuto ai licenziati.

Il cd. "preavviso d'appello" diventa invece parte integrante di una fattispecie di illecito sportivo se, sin da quando viene presentato, ha finalità pretestuose o strumentali per altri intendimenti, oppure contenuto temerario.

Nel caso specifico, tuttavia, nessuno di tali risvolti è stata effettivamente dimostrato dalla Procura, posto che per giungere a una simile conclusione non si ritiene sufficiente allegare la mancata successiva effettiva coltivazione dell'appello.

Le risultanze complessivamente valutate inducono invece questo Collegio a ritenere il contrario.

È invero indubitabile che l'incolpato abbia sin da subito manifestato una chiara ritrosia all'idea di avventurarsi in un contenzioso con la Federazione, se non altro in aderenza al suo fermo intento di non dover sommare ulteriori oneri a quelli già ordinariamente sopportati per sostenere l'attività sportiva del figlio dodicenne. Questo profilo, che proverebbe una sostanziale buona fede dello Spiezio, risulta confermato anche dal proposito di evitare i costi di un'assistenza legale nel presente giudizio, nonostante la gravità delle imputazioni formulate dalla Procura e la pesantezza delle sanzioni richieste a suo carico.

Risulta quindi assolutamente credibile la ricostruzione difensiva per cui lo stesso



Spiezio si sia infine determinato, pur a malincuore, a presentare il suddetto preavviso soltanto in quanto riteneva di poter confidare sul dichiarato intento del Castorina di accollarsi le spese del ricorso. Da tale dato occorre però derivare che, il giorno della gara, dopo gli eventi sopra descritti, l'incolpato, per quanto non pienamente convinto, abbia assunto le determinazioni con intenti seri e non pretestuosi o strumentali ad altri fini.

Tenuto conto della deposizione resa in dibattimento, anche la mancata successiva proposizione dell'appello può essere interpretata in maniera coerente con la ravvisata conclusione, e cioè come l'esito di un ravvedimento operoso (quanto meno nel senso che ha evitato un ulteriore onere procedimentale) cui l'incolpato è potuto pervenire ragionando a mente serena una volta cessati i contatti con il Castorina.

D'altro canto, in ogni caso, se bastasse la sola mancata coltivazione dell'appello per concludere senza possibilità di smentita nel senso della illiceità del precedente preavviso, la comminazione della sanzione per lite temeraria prevista dall'articolo 215 RSN verrebbe automaticamente imposta al Giudice Federale, mentre invece è solo prevista come facoltà.

1.2 L'incolpato merita invece di essere sanzionato ai sensi dell'articolo 90 RSN, in relazione alla condotta tenuta dal Sig. Castorina durante la manifestazione in questione.

Al riguardo, infatti, non assume alcun rilievo la circostanza per cui quest'ultimo non fosse il meccanico del *team* dello Spiezio (e neanche che non fosse titolare di alcuna licenza sportiva), posto che la norma suindicata pone a carico del concorrente la responsabilità per le azioni e le omissioni di chiunque fornisca per suo conto una prestazione collegata alla competizione e di chiunque sia autorizzato dal concorrente medesimo ad accedere agli spazi riservati.

Rammentato che il fondamento di tale norma è da ravvisare nella *culpa in eligendo* addebitabile in capo alla figura posta al vertice del *team* che partecipa ad una gara, questo Collegio non rinviene alcun elemento per escludere la configurabilità in concreto di tale responsabilità nel caso in esame.

Ciò posto, occorre dunque considerare l'estrema gravità dei descritti comportamenti del Castorina.

Costui, a partire dal momento dell'accertamento della irregolarità del *kart* di cui era evidentemente fornitore fino al termine della manifestazione, a più riprese si è rivolto verso organi della Federazione, specialmente verso il Commissario Tecnico autore della verifica tecnica, con atteggiamenti aggressivi e minacciosi e con toni altamente offensivi, con ciò violando sia l'obbligo di cui all'art. 8.4 RSN di astenersi da condotte intenzionalmente dirette l'integrità morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento di gare automobilistiche, sia il divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della dignità personale di organi dell'ordinamento sportivo, sanzionato dall'art. 8.5 RSN.



Automobile Club d'Italia

SPORT

Il grado di illiceità e antisportività di tali comportamenti è misurabile anche sul piano degli effetti che ne sono conseguiti, considerati i seri disagi arrecati nel successivo proseguo della manifestazione, che si è infatti conclusa con un notevole ritardo a causa del tempo speso dai vari Commissari ACI per far fronte alle intemperanze del Castorina e per assecondare le sue pretestuose richieste di ulteriori verifiche.

Per le ragioni esposte, dunque, di tali condotte è tenuto a rispondere lo Spiezio Nicola in virtù della responsabilità gravante sul medesimo qualità di concorrente titolare del *team* iscritto alla manifestazione.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Nicola SPIEZIO (licenza n.439624) responsabile dei fatti a lui ascritti, così come ritenuti in motivazione, e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 500.

Così deciso, in videoconferenza, il 24 marzo 2022.

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Claudio Guerrini)

IL PRESIDENTE

(Camillo Tatozzi)

IL SEGRETARIO

(Eduardo Pantano)